



Legge federale che introduce una procedura semplificata per la distruzione di piccoli invii nel diritto della proprietà intellettuale

Disegno

del ...

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera,
visto il messaggio del Consiglio federale del 26 aprile 2023¹,
decreta:

I

Gli atti normativi qui appresso sono modificati come segue:

1. Legge federale del 9 ottobre 1992² sul diritto d'autore

Titolo prima dell'art. 75

Capitolo 4: Intervento in caso di introduzione di merci nel territorio doganale o di asportazione di merci dal territorio doganale

Art. 75 Denuncia di merci sospette

¹ L'Ufficio federale della dogana e della sicurezza dei confini (UDSC) è autorizzato ad avvisare i titolari di diritti d'autore o di diritti di protezione affini nonché le società di gestione autorizzate qualora vi sia il sospetto dell'imminente introduzione nel territorio doganale o dell'imminente asportazione dal territorio doganale di merce la cui messa in circolazione viola la legislazione in vigore in Svizzera in materia di diritto d'autore o diritti di protezione affini.

² In tali casi, è autorizzato a trattenere la merce per tre giorni feriali, affinché le persone autorizzate possano presentare una domanda ai sensi dell'articolo 76.

¹ FF 2023 1184

² RS 231.1

Art. 76 Domanda d'intervento

¹ Se dispone di indizi concreti per ritenere imminente l'introduzione nel territorio doganale o l'asportazione dal territorio doganale di merce la cui messa in circolazione viola la legislazione in vigore in Svizzera in materia di diritto d'autore o diritti di protezione affini, il titolare di diritti d'autore o di diritti di protezione affini, il titolare di una licenza legittimato ad agire o una società di gestione autorizzata può chiedere per scritto all'UDSC di negare lo svincolo di tale merce.

² Il richiedente può al contempo chiedere per scritto che la merce sia distrutta:

- a. secondo la procedura ordinaria (art. 77c–77h); o
- b. secondo la procedura semplificata (art. 77h^{bis}), se si tratta di un piccolo invio.

³ Nella domanda ai sensi del capoverso 2 il richiedente può chiedere che la merce gli sia consegnata per distruggerla lui stesso.

⁴ La domanda ai sensi del capoverso 2 lettera a non implica una proroga dei termini per chiedere provvedimenti cautelari secondo l'articolo 77 capoversi 3 e 4.

⁵ Il Consiglio federale definisce cosa si intende per piccolo invio; nel farlo considera in particolare il numero di unità contenute nell'invio.

⁶ Il richiedente fornisce le indicazioni di cui dispone necessarie all'UDSC per decidere in merito alla domanda; in particolare una descrizione precisa della merce.

⁷ L'UDSC decide definitivamente sulla domanda. Può riscuotere un emolumento per coprire le spese amministrative.

Art. 77 Ritenzione della merce

¹ Se, in seguito a una domanda d'intervento ai sensi dell'articolo 76 capoverso 1, ha motivo di sospettare che l'introduzione nel territorio doganale o l'asportazione dal territorio doganale di una determinata merce violi la legislazione in vigore in Svizzera in materia di diritto d'autore o diritti di protezione affini, l'UDSC:

- a. trattiene la merce; e
- b. lo comunica al richiedente nonché al dichiarante, detentore o proprietario della merce.

² Se con la domanda d'intervento ai sensi dell'articolo 76 capoverso 1 è presentata una domanda di distruzione di piccoli invii (art. 76 cpv. 2 lett. b), la procedura è retta esclusivamente dall'articolo 77h^{bis}.

³ L'UDSC trattiene la merce al massimo per dieci giorni feriali dalla ricezione da parte del richiedente della comunicazione di cui al capoverso 1 lettera b, per consentirgli di chiedere provvedimenti cautelari.

⁴ In casi motivati, può trattenere la merce per altri dieci giorni feriali al massimo.

⁵ Se si tratta di un piccolo invio, può incaricare l'IPI della comunicazione di cui al capoverso 1 lettera b e delle ulteriori fasi della procedura.

Art. 77a Campioni o modelli

¹ Durante la ritenzione della merce, l'UDSC è abilitato, su domanda, a consegnare o inviare, per esame, campioni o modelli della merce al richiedente o a consentirgli di ispezionare la merce ritenuta.

² Le spese per il prelievo e l'invio dei campioni o modelli sono a carico del richiedente.

³ Dopo l'esame, i campioni o modelli, sempre che ciò sia opportuno, devono essere restituiti. Se rimangono presso il richiedente, i campioni o modelli sottostanno alle disposizioni della legislazione doganale.

Art. 77b cpv. 1 e 3

¹ Contemporaneamente alla comunicazione di cui all'articolo 77 capoverso 1, l'UDSC informa il dichiarante, detentore o proprietario della merce della possibile consegna di campioni o modelli e della possibilità di ispezionarli secondo l'articolo 77a capoverso 1.

³ L'UDSC può, su richiesta motivata del dichiarante, detentore o proprietario, rifiutare la consegna di campioni o modelli.

Art. 77c, rubrica, nonché cpv. 1 a 3

Comunicazione concernente la domanda di distruzione della merce

¹ *Abrogato*

² Se è presentata una domanda di distruzione della merce, l'UDSC ne avvisa il dichiarante, detentore o proprietario della merce nella comunicazione di cui all'articolo 77 capoverso 1.

³ *Abrogato*

Art. 77e Mezzi probatori

Prima di distruggere la merce, l'UDSC preleva campioni o modelli e li conserva come prova per un'eventuale azione per risarcimento dei danni.

Art. 77f cpv. 2

Concerne soltanto il testo francese

Art. 77g cpv. 2

² Sulle spese per il prelievo e la conservazione di campioni o modelli ai sensi dell'articolo 77e decide il giudice nell'ambito del giudizio relativo alle pretese di risarcimento dei danni secondo l'articolo 77f capoverso 1.

Art. 77h cpv. 2

² Se non vengono ordinati provvedimenti cautelari o se i provvedimenti presi si rivelano infondati, il richiedente deve risarcire il danno causato dalla ritenzione della merce e dal prelievo dei campioni o modelli.

Inserire prima del Titolo quinto a

Art. 77h^{bis} Procedura semplificata per la distruzione di piccoli invii

¹ Se si tratta di un piccolo invio, l'UDSC trattiene la merce:

- a. se, in seguito a una domanda d'intervento ai sensi dell'articolo 76 capoverso 1, ha motivo di sospettare che l'introduzione nel territorio doganale o l'asportazione dal territorio doganale della merce violi la legislazione in vigore in Svizzera in materia di diritto d'autore o diritti di protezione affini; e
- b. se è stata presentata una domanda di distruzione di piccoli invii (art. 76 cpv. 2 lett. b).

² Può incaricare l'IPi delle ulteriori fasi della procedura.

³ L'autorità competente informa il dichiarante, detentore o proprietario dei suoi sospetti e della ritenzione della merce, comunicandogli che la merce sarà distrutta se non si oppone espressamente alla distruzione entro dieci giorni feriali dalla ricezione della comunicazione.

⁴ Se il dichiarante, detentore o proprietario si oppone espressamente alla distruzione entro il termine di cui al capoverso 3, l'autorità competente lo comunica al richiedente. L'ulteriore procedura è retta per analogia dagli articoli 77 capoversi 3 e 4, 77a, 77b e 77h.

⁵ Se il dichiarante, detentore o proprietario acconsente alla distruzione o se non si esprime entro il termine di cui al capoverso 3, l'autorità competente distrugge la merce a spese del richiedente al più presto tre mesi dopo la comunicazione secondo il capoverso 3 oppure la consegna al richiedente per la distruzione se questi ne ha fatto richiesta ai sensi dell'articolo 76 capoverso 3. È esclusa qualsiasi pretesa di risarcimento dei danni da parte del richiedente nei confronti del dichiarante, detentore o proprietario.

⁶ L'autorità competente informa il richiedente trimestralmente sulla quantità e sulla natura nonché sui mittenti in Svizzera e all'estero della merce distrutta in virtù del capoverso 5.

2. Legge federale del 9 ottobre 1992³ sulle topografie

Art. 12 Intervento in caso di introduzione di merce nel territorio doganale o di asportazione di merce dal territorio doganale

L'intervento in caso di introduzione di merce nel territorio doganale o di asportazione di merce dal territorio doganale è retto dagli articoli 75–77^h*bis* della legge del 9 ottobre 1992⁴ sul diritto d'autore.

3. Legge federale del 28 agosto 1992⁵ sulla protezione dei marchi

Titolo prima dell'art. 70

Capitolo 3:

Intervento in caso di introduzione di merce nel territorio doganale o di asportazione di merce dal territorio doganale

Art. 70 Denuncia di merci sospette

¹ L'Ufficio federale della dogana e della sicurezza dei confini (UDSC) è autorizzato ad avvisare il titolare di un marchio, l'avente diritto a un'indicazione di provenienza o una parte legittimata ad agire in virtù dell'articolo 56 qualora vi sia il sospetto dell'imminente introduzione nel territorio doganale o dell'imminente asportazione dal territorio doganale di merce munita illecitamente di un marchio o di un'indicazione di provenienza.

² In tali casi, è autorizzato a trattenere la merce per tre giorni feriali, affinché il titolare del marchio, l'avente diritto a un'indicazione di provenienza o una parte legittimata ad agire in virtù dell'articolo 56 possa presentare una domanda secondo l'articolo 71.

Art. 71 Domanda d'intervento

¹ Se dispone di indizi concreti per ritenere imminente l'introduzione nel territorio doganale o l'asportazione dal territorio doganale di merce munita illecitamente di un marchio o di un'indicazione di provenienza, il titolare di un marchio, il titolare di una licenza legittimato ad agire, l'avente diritto a un'indicazione di provenienza o una parte legittimata ad agire in virtù dell'articolo 56 può chiedere per scritto all'UDSC di negare lo svincolo di tale merce.

² Il richiedente può al contempo chiedere per scritto che la merce sia distrutta:

- a. secondo la procedura ordinaria (art. 72c–77h); o
- b. secondo la procedura semplificata (art. 72i), se si tratta di un piccolo invio.

³ RS 231.2

⁴ RS 231.1

⁵ RS 232.11

³ Nella domanda ai sensi del capoverso 2 il richiedente può chiedere che la merce gli sia consegnata per distruggerla lui stesso.

⁴ La domanda ai sensi del capoverso 2 lettera a non implica una proroga dei termini per chiedere provvedimenti cautelari secondo l'articolo 72 capoversi 3 e 4.

⁵ Il Consiglio federale definisce cosa si intende per piccolo invio; nel farlo considera in particolare il numero di unità contenute nell'invio.

⁶ Il richiedente fornisce le indicazioni di cui dispone necessarie all'UDSC per decidere in merito alla domanda; in particolare una descrizione precisa della merce.

⁷ L'UDSC decide definitivamente in merito alla domanda. Può riscuotere un emolumento per coprire le spese amministrative.

Art. 72 Ritenzione della merce

¹ Se, in seguito a una domanda d'intervento ai sensi dell'articolo 71 capoverso 1, ha motivo di sospettare che la merce destinata all'introduzione nel territorio doganale o all'asportazione dal territorio doganale sia munita illecitamente di un marchio o di un'indicazione di provenienza, l'UDSC:

- a. trattiene la merce; e
- b. lo comunica al richiedente nonché al dichiarante, detentore o proprietario della merce.

² Se con la domanda d'intervento ai sensi dell'articolo 71 capoverso 1 è presentata una domanda di distruzione di piccoli invii (art. 71 cpv. 2 lett. b), la procedura è retta esclusivamente dall'articolo 72i.

³ L'UDSC trattiene la merce al massimo per dieci giorni feriali dalla ricezione da parte del richiedente della comunicazione di cui al capoverso 1 lettera b, per consentirgli di chiedere provvedimenti cautelari.

⁴ In casi motivati, può trattenere la merce per altri dieci giorni feriali al massimo.

⁵ Se si tratta di un piccolo invio, può incaricare l'IPi della comunicazione di cui al capoverso 1 lettera b e delle ulteriori fasi della procedura.

Art. 72a Campioni o modelli

¹ Durante la ritenzione della merce, l'UDSC è abilitato, su domanda, a consegnare o inviare, per esame, campioni o modelli della merce al richiedente o a consentirgli di ispezionare la merce ritenuta.

² Le spese per il prelievo e l'invio dei campioni o modelli sono a carico del richiedente.

³ Dopo l'esame, i campioni o modelli, sempre che ciò sia opportuno, devono essere restituiti. Se rimangono presso il richiedente, i campioni o modelli sottostanno alle disposizioni della legislazione doganale.

Art. 72b cpv. 1 e 3

¹ Contemporaneamente alla comunicazione di cui all'articolo 72 capoverso 1, l'UDSC informa il dichiarante, detentore o proprietario della merce della possibile consegna di campioni o modelli e della possibilità di ispezionarli secondo l'articolo 72a capoverso 1.

³ L'UDSC può, su richiesta motivata del dichiarante, detentore o proprietario, rifiutare la consegna di campioni o modelli.

Art. 72c, rubrica, nonché cpv. 1 a 3

Comunicazione concernente la domanda di distruzione della merce

¹ *Abrogato*

² Se è presentata una domanda di distruzione della merce, l'UDSC ne avvisa il dichiarante, detentore o proprietario della merce nella comunicazione di cui all'articolo 72 capoverso .

³ *Abrogato*

Art. 72e Mezzi probatori

Prima di distruggere la merce, l'UDSC preleva campioni o modelli e li conserva come prova per un'eventuale azione per risarcimento dei danni.

Art. 72f cpv. 2

Concerne soltanto il testo francese

Art. 72g cpv. 2

² Sulle spese per il prelievo e la conservazione di campioni o modelli ai sensi dell'articolo 72e decide il giudice nell'ambito del giudizio relativo alle pretese di risarcimento dei danni secondo l'articolo 72f capoverso 1.

Art. 72h cpv. 1 e 2

¹ Se vi è da temere un danno dovuto alla ritenzione della merce, l'UDSC può subordinare la ritenzione a una dichiarazione di responsabilità da parte del richiedente. Al posto di tale dichiarazione, l'UDSC può, in casi motivati, chiedere al richiedente un'adeguata garanzia.

² Se non vengono ordinati provvedimenti cautelari o se i provvedimenti presi si rivelano infondati, il richiedente deve risarcire il danno causato dalla ritenzione della merce e dal prelievo dei campioni o modelli.

Inserire prima del Titolo 4

Art. 72i Procedura semplificata per la distruzione di piccoli invii

¹ Se si tratta di un piccolo invio, l'UDSC trattiene la merce:

- a. se, in seguito a una domanda d'intervento ai sensi dell'articolo 71 capoverso 1, ha motivo di sospettare che la merce destinata all'introduzione nel territorio doganale o all'asportazione dal territorio doganale sia munita illecitamente di un marchio o di un'indicazione di provenienza; e
- b. se è stata presentata una domanda di distruzione di piccoli invii (art. 71 cpv. 2 lett. b).

² Può incaricare l'IPI delle ulteriori fasi della procedura.

³ L'autorità competente informa il dichiarante, detentore o proprietario dei suoi sospetti e della ritenzione della merce, comunicandogli che la merce sarà distrutta se non si oppone espressamente alla distruzione entro dieci giorni feriali dalla ricezione della comunicazione.

⁴ Se il dichiarante, detentore o proprietario si oppone espressamente alla distruzione entro il termine di cui al capoverso 3, l'autorità competente lo comunica al richiedente. L'ulteriore procedura è retta per analogia dagli articoli 72 capoversi 3 e 4, 72a, 72b e 72h.

⁵ Se il dichiarante, detentore o proprietario acconsente alla distruzione o se non si esprime entro il termine di cui al capoverso 3, l'autorità competente distrugge la merce a spese del richiedente al più presto tre mesi dopo la comunicazione secondo il capoverso 3 oppure le consegna al richiedente per la distruzione se questi ne ha fatto richiesta ai sensi dell'articolo 71 capoverso 3. È esclusa qualsiasi pretesa di risarcimento dei danni da parte del richiedente nei confronti del dichiarante, detentore o proprietario.

⁶ L'autorità competente informa il richiedente trimestralmente sulla quantità e sulla natura nonché sui mittenti in Svizzera e all'estero della merce distrutta in virtù del capoverso 5.

4. Legge federale del 5 ottobre 2001⁶ sul design

Titolo prima dell'art. 46

Sezione 5:

Intervento in caso di introduzione di oggetti nel territorio doganale o di asportazione di oggetti dal territorio doganale

Art. 46 Denuncia di oggetti sospetti

¹ L'Ufficio federale della dogana e della sicurezza dei confini (UDSC) è autorizzato ad avvisare il titolare di un design depositato qualora vi sia il sospetto dell'imminente introduzione nel territorio doganale o dell'imminente asportazione dal territorio doganale di oggetti prodotti illecitamente.

² In tali casi, è autorizzato a trattenere gli oggetti durante tre giorni feriali affinché il titolare del diritto possa presentare una domanda giusta l'articolo 47.

Art. 47 Domanda d'intervento

¹ Se dispone di indizi concreti per ritenere imminente l'introduzione nel territorio doganale o l'asportazione dal territorio doganale di oggetti prodotti illecitamente, il titolare del design depositato o il titolare di una licenza legittimato ad agire può chiedere per scritto all'UDSC di negare lo svincolo di tali oggetti.

² Il richiedente può al contempo chiedere per scritto che gli oggetti siano distrutti:

- a. secondo la procedura ordinaria (art. 48c-49); o
- b. secondo la procedura semplificata (art. 49a), se si tratta di un piccolo invio.

³ Nella domanda ai sensi del capoverso 2 il richiedente può chiedere che gli oggetti gli siano consegnati per distruggerli lui stesso.

⁴ La domanda ai sensi del capoverso 2 lettera a non implica un proroga dei termini per chiedere provvedimenti cautelari secondo l'articolo 48 capoversi 3 e 4.

⁵ Il Consiglio federale definisce cosa si intende per piccolo invio; nel farlo considera in particolare il numero di unità contenute nell'invio.

⁶ Il richiedente fornisce le indicazioni di cui dispone necessarie all'UDSC per decidere in merito alla domanda; in particolare una descrizione precisa degli oggetti.

⁷ L'UDSC decide definitivamente in merito alla domanda. Può riscuotere un emolumento per coprire le spese amministrative.

Art. 48 Ritenzione degli oggetti

¹ Se, in seguito a una domanda d'intervento ai sensi dell'articolo 47 capoverso 1, ha motivo di sospettare che gli oggetti destinati a essere introdotti nel territorio doganale o asportati dal territorio doganale siano prodotti illecitamente, l'UDSC:

⁶ RS 232.12

- a. trattiene gli oggetti; e
- b. lo comunica al richiedente nonché al dichiarante, detentore o proprietario degli oggetti.

² Se con la domanda d'intervento ai sensi dell'articolo 47 capoverso 1 è presentata una domanda di distruzione di piccoli invii (art. 47 cpv. 2 lett. b), la procedura è retta esclusivamente dall'articolo 49a.

³ L'UDSC trattiene gli oggetti al massimo per dieci giorni feriali dalla ricezione da parte del richiedente della comunicazione di cui al capoverso 1 lettera b, per consentirgli di chiedere provvedimenti cautelari.

⁴ In casi motivati, può trattenere gli oggetti per altri dieci giorni feriali al massimo.

⁵ Se si tratta di un piccolo invio, può incaricare l'IPI della comunicazione di cui al capoverso 1 lettera b e delle ulteriori fasi della procedura.

Art. 48a Campioni o modelli

¹ Durante la ritenzione degli oggetti, l'UDSC è abilitato, su domanda, a consegnare o inviare, per esame, campioni o modelli degli oggetti al richiedente o a consentirgli di ispezionare gli oggetti ritenuti.

² Le spese per il prelievo e l'invio dei campioni o modelli sono a carico del richiedente.

³ Dopo l'esame, i campioni o modelli, sempre che ciò sia opportuno, devono essere restituiti. Se rimangono presso il richiedente, i campioni o modelli sottostanno alle disposizioni della legislazione doganale.

Art. 48b cpv. 1 e 3

¹ Contemporaneamente alla comunicazione di cui all'articolo 48 capoverso 1, l'UDSC informa il dichiarante, detentore o proprietario degli oggetti della possibile consegna di campioni o modelli o della possibilità di ispezionarli secondo l'articolo 48a capoverso 1.

³ L'UDSC può, su richiesta motivata del dichiarante, detentore o proprietario, rifiutare la consegna di campioni o modelli.

Art. 48c, rubrica, nonché cpv. 1 e 3

Comunicazione concernente la domanda di distruzione degli oggetti

¹ e ³ *Abrogati*

Art. 48e Mezzi probatori

Prima della distruzione degli oggetti, l'UDSC preleva campioni o modelli e li conserva come prova per un'eventuale azione per risarcimento dei danni.

Art. 48f cpv. 2

² Se il dichiarante, detentore o proprietario ha acconsentito per scritto alla distruzione degli oggetti, il richiedente non può essere chiamato a rispondere del danno nemmeno se successivamente la distruzione si rivela ingiustificata.

Art. 48g cpv. 2

² Sulle spese per il prelievo e la conservazione di campioni o modelli ai sensi dell'articolo 48e decide il giudice nell'ambito del giudizio relativo alle pretese di risarcimento dei danni secondo l'articolo 48f capoverso 1.

Art. 49 cpv. 2

² Se non vengono ordinati provvedimenti cautelari o se i provvedimenti ordinati si rivelano infondati, il richiedente deve risarcire il danno causato dalla ritenzione degli oggetti e dal prelievo dei campioni o modelli.

Inserire prima del titolo del Capitolo 4

Art. 49a Procedura semplificata per la distruzione di piccoli invii

¹ Se si tratta di un piccolo invio, l'UDSC trattiene gli oggetti:

- a. se, in seguito a una domanda d'intervento ai sensi dell'articolo 47 capoverso 1, ha motivo di sospettare che oggetti destinati all'introduzione nel territorio doganale o all'asportazione dal territorio doganale siano prodotti illecitamente; e
- b. se è stata presentata una domanda di distruzione di piccoli invii (art. 47 cpv. 2 lett. b).

² Può incaricare l'IPi delle ulteriori fasi della procedura.

³ L'autorità competente informa il dichiarante, detentore o proprietario dei suoi sospetti e della ritenzione degli oggetti, comunicandogli che gli oggetti saranno distrutti se non si oppone espressamente alla distruzione entro dieci giorni feriali dalla ricezione della comunicazione.

⁴ Se il dichiarante, detentore o proprietario si oppone espressamente alla distruzione entro il termine di cui al capoverso 3, l'autorità competente lo comunica al richiedente. L'ulteriore procedura è retta per analogia dagli articoli 48 capoversi 3 e 4, 48a, 48b e 49.

⁵ Se il dichiarante, detentore o proprietario acconsente alla distruzione o se non si esprime entro il termine di cui al capoverso 3, l'autorità competente distrugge gli oggetti a spese del richiedente al più presto tre mesi dopo la comunicazione secondo il capoverso 3 oppure le consegna al richiedente per la distruzione se questi ne ha fatto richiesta ai sensi dell'articolo 47 capoverso 3. È esclusa qualsiasi pretesa di risarcimento dei danni da parte del richiedente nei confronti del dichiarante, detentore o proprietario.

⁶ L'autorità competente informa il richiedente trimestralmente sulla quantità e sulla natura nonché sui mittenti in Svizzera e all'estero degli oggetti distrutti in virtù del capoverso 5.

5. Legge federale del 25 giugno 1954⁷ sui brevetti

Art. 40e cpv. 1, primo periodo (concerne soltanto il testo tedesco)

Titolo prima dell'art. 86a

Capo 4:

Intervento in caso di introduzione di merce nel territorio doganale o di asportazione di merce dal territorio doganale

Art. 86a

A. Denuncia di
merci sospette

¹ L'Ufficio federale della dogana e della sicurezza dei confini (UDSC) è autorizzato ad avvisare il titolare del brevetto qualora vi sia il sospetto dell'imminente introduzione nel territorio doganale o dell'imminente asportazione dal territorio doganale di merce che viola un brevetto valido in Svizzera.

² In tali casi, è autorizzato a trattenere la merce per tre giorni feriali, affinché la persona legittimata possa presentare una domanda secondo l'articolo 86b.

Art. 86b

B. Domanda
d'intervento

¹ Se dispone di indizi concreti per ritenere imminente l'introduzione nel territorio doganale o l'asportazione dal territorio doganale di merce che viola un brevetto valido in Svizzera, il titolare del brevetto o il titolare di una licenza legittimato ad agire può chiedere per scritto all'UDSC di negare lo svincolo della merce.

² Il richiedente può al contempo chiedere per scritto che la merce sia distrutta:

- a. secondo la procedura ordinaria (art. 86f–86k); o
- b. secondo la procedura semplificata (art. 86l), se si tratta di un piccolo invio.

³ Nella domanda ai sensi del capoverso 2 il richiedente può chiedere che la merce gli sia consegnata per distruggerla lui stesso.

⁷ RS 232.14

⁴ La domanda ai sensi del capoverso 2 lettera a non implica una proroga dei termini per chiedere provvedimenti cautelari secondo l'articolo 86c capoversi 3 e 4.

⁵ Il Consiglio federale definisce cosa si intende per piccolo invio; nel farlo considera in particolare il numero di unità contenute nell'invio.

⁶ Il richiedente fornisce le indicazioni di cui dispone necessarie all'UDSC per decidere in merito alla domanda; in particolare una descrizione precisa della merce.

⁷ L'UDSC decide definitivamente in merito alla domanda. Può riscuotere un emolumento per coprire le spese amministrative.

Art. 86c

C. Ritenzione
della merce

¹ Se, in seguito a una domanda d'intervento ai sensi dell'articolo 86b capoverso 1, ha motivo di sospettare che la merce destinata all'introduzione nel territorio doganale o all'asportazione dal territorio doganale violi un brevetto valido in Svizzera, l'UDSC:

- a. trattiene la merce; e
- b. lo comunica al richiedente nonché al dichiarante, detentore o proprietario della merce.

² Se con la domanda d'intervento ai sensi dell'articolo 86b capoverso 1 è presentata una domanda di distruzione di piccoli invii (art. 86b cpv. 2 lett. b), la procedura è retta esclusivamente dall'articolo 86f.

³ L'UDSC trattiene la merce al massimo per dieci giorni feriali dalla ricezione da parte del richiedente della comunicazione di cui al capoverso 1 lettera b, per consentirgli di chiedere provvedimenti cautelari.

⁴ In casi motivati, può trattenere la merce per altri dieci giorni feriali al massimo.

⁵ Se si tratta di un piccolo invio, può incaricare l'IPI della comunicazione di cui al capoverso 1 lettera b e delle ulteriori fasi della procedura.

Art. 86d

D. Campioni
e modelli

¹ Durante la ritenzione della merce, l'UDSC è abilitato, su domanda, a consegnare o inviare, per esame, campioni o modelli della merce al richiedente o a consentirgli di ispezionare la merce ritenuta.

² Le spese per il prelievo e l'invio dei campioni o modelli sono a carico del richiedente.

³ Dopo l'esame, i campioni o modelli, sempre che ciò sia opportuno, devono essere restituiti. Se rimangono presso il richiedente, i campioni o modelli sottostanno alle disposizioni della legislazione doganale.

Art. 86e cpv. 1 e 3

¹ Contemporaneamente alla comunicazione di cui all'articolo 86c capoverso 1, l'UDSC informa il dichiarante, detentore o proprietario della merce della possibile consegna di campioni o modelli o della possibilità di ispezionarli secondo l'articolo 86d capoverso 1.

³ L'UDSC può, su richiesta motivata del dichiarante, detentore o proprietario, rifiutare la consegna di campioni o modelli.

Art. 86f, rubrica, nonché cpv. 1 e 3

I. Comunicazione
concernente
la domanda
di distruzione
della merce

Art. 86h

Mezzi probatori Prima di distruggere la merce, l'UDSC preleva campioni o modelli e li conserva come prova per un'eventuale azione per risarcimento dei danni.

Art. 86i cpv. 2

Concerne soltanto il testo francese

Art. 86j cpv. 2

² Sulle spese per il prelievo e la conservazione di campioni o modelli ai sensi dell'articolo 86h decide il giudice nell'ambito del giudizio relativo alle pretese di risarcimento dei danni secondo l'articolo 86i capoverso 1.

Art. 86k cpv. 2

² Se non vengono ordinati provvedimenti cautelari o se i provvedimenti presi si rivelano infondati, il richiedente deve risarcire il danno causato dalla ritenzione della merce e dal prelievo dei campioni o modelli.

Inserire prima del Titolo quarto

Art. 86l

H. Procedura
semplificata per
la distruzione
di piccoli invii

¹ Se si tratta di un piccolo invio, l'UDSC trattiene la merce:

- a. se, in seguito a una domanda d'intervento ai sensi dell'articolo 86b capoverso 1, ha motivo di sospettare che la merce de-

stinata all'introduzione nel territorio doganale o all'asportazione dal territorio doganale violi un brevetto valido in Svizzera; e

- b. se è stata presentata una domanda di distruzione di piccoli invii (art. 86b cpv. 2 lett. b).

² Può incaricare l'IPI delle ulteriori fasi della procedura.

³ L'autorità competente informa il dichiarante, detentore o proprietario dei suoi sospetti e della ritenzione della merce, comunicandogli che la merce sarà distrutta se non si oppone espressamente alla distruzione entro dieci giorni feriali dalla ricezione della comunicazione.

⁴ Se il dichiarante, detentore o proprietario si oppone espressamente alla distruzione entro il termine di cui al capoverso 3, l'autorità competente lo comunica al richiedente. L'ulteriore procedura è retta per analogia dagli articoli 86c capoversi 3 e 4, 86d, 86e e 86k.

⁵ Se il dichiarante, detentore o proprietario acconsente alla distruzione o se non si esprime entro il termine di cui al capoverso 3, l'autorità competente distrugge la merce a spese del richiedente al più presto tre mesi dopo la comunicazione secondo il capoverso 3 oppure la consegna al richiedente per la distruzione se questi ne ha fatto richiesta ai sensi dell'articolo 86b capoverso 3. È esclusa qualsiasi pretesa di risarcimento dei danni da parte del richiedente nei confronti del dichiarante, detentore o proprietario.

⁶ L'autorità competente informa il richiedente trimestralmente sulla quantità e sulla natura nonché sui mittenti in Svizzera e all'estero della merce distrutta in virtù del capoverso 5.

6. Legge federale del 21 giugno 2013⁸ sulla protezione degli stemmi

Titolo prima dell'art. 32

Capitolo 5:

Intervento in caso di introduzione di merce nel territorio doganale o di asportazione di merce dal territorio doganale

Art. 32 cpv. 1 e 2

¹ All'intervento in caso di introduzione di merce nel territorio doganale o di asportazione di merce dal territorio doganale si applicano per analogia gli articoli 70–72i LPM⁹.

² *Concerne soltanto il testo francese*

⁸ RS 232.21

⁹ RS 232.11

7. Legge federale del 24 marzo 1995¹⁰ sullo statuto e sui compiti dell'Istituto federale della proprietà intellettuale

Art. 13 cpv. 1

¹ L'IPI riscuote tasse per:

- a. il rilascio e il mantenimento di titoli di protezione nell'ambito del diritto dei beni immateriali;
- b. la tenuta e l'edizione di registri;
- c. il rilascio di autorizzazioni e la sorveglianza sulle società di gestione;
- d. le pubblicazioni prescritte legalmente; e
- e. altri atti esecutivi secondo gli atti normativi nell'ambito della proprietà intellettuale.

II

1 La presente legge sottostà al referendum facoltativo.

2 Il Consiglio federale ne determina l'entrata in vigore.

¹⁰ RS 172.010.31